



COMUNE DI PAULILATINO

Provincia di Oristano

Viale della Libertà N° 33 – C. F. 00072980956

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL RISTORANTE-PIZZERIA E ANNESSA SALA CONVEGNI

CAPITOLATO D’APPALTO

Articolo 1 – Oggetto

Il Comune di Paulilatino intende affidare in concessione ai sensi dell'art. 164 e seguenti del D.Lgs.50/2016 la gestione del ristorante-pizzeria e annessa sala convegni, di proprietà comunale. I servizi di cui sopra dovranno essere svolti dal gestore nell’immobile denominato "ristorante-pizzeria, sala convegni” che viene concesso dall’Amministrazione completo di arredi e attrezzature così come descritti nella documentazione (allegato 2).

Articolo 2 – Durata

La concessione avrà la durata di anni dieci (10) con decorrenza 01.01.2018 al 31.12.2028. L'Amministrazione si riserva la facoltà di autorizzare la proroga tecnica nelle more di definizione e conclusione delle procedure concorsuali per il nuovo affidamento.

Articolo 3 – Canone

Il canone annuale posto a base di gara e soggetto ad offerta in aumento è pari ad € 12.000,00 al netto di IVA, se dovuta. Tale canone dovrà essere corrisposto in rate mensili anticipate da versare entro il 10 di ciascun mese, mediante bonifico bancario presso la Tesoreria Comunale - Banco di Sardegna s.p.a. il pagamento del canone di concessione decorre dalla data di consegna dei locali.

Articolo 4 - Descrizione Immobile

L’immobile risulta ubicato in Località Santa Cristina, identificati al Catasto Fabbricati Foglio 62, particella 124, subalterno 1.

La struttura comprende:

- piano terra per mq. 326 - 1 sala ristorante, una cucina, un ufficio, un locale guardaroba, un atrio una sala conferenze, 3 servizi igienici ad uso degli utenti di cui uno per disabili, 1 servizio igienico per il personale; è inoltre presente una veranda scoperta di circa mq. 320, e un’ulteriore area adiacente alla struttura di mq. 710;

Si allegano al presente capitolato le planimetrie dell’immobile (allegato 1).

Articolo 5 - Beni e vincolo di destinazione

L'immobile e i beni mobili di cui al citato allegato 2 verranno consegnati nello stato in cui si trovano, previo verbale di consistenza, sottoscritto dal legale rappresentante del concessionario in occasione della consegna dell'immobile. Sui beni immobili e mobili permane per tutta la durata del contratto di concessione il vincolo di destinazione alle attività oggetto del presente capitolato. Il concessionario pertanto non può adibire i beni ad usi diversi da quelli previsti.

Allo scadere della presente concessione i beni conferiti tornano in capo al Comune. L'immobile, gli arredi e attrezzature e in genere i beni mobili di proprietà del Comune, descritti nel verbale di consegna, dovranno essere restituiti al Comune in buono stato di conservazione generale, salva la normale usura derivante dall'attività svolta. In particolare gli impianti e gli altri beni durevoli dovranno essere consegnati in stato di regolare funzionamento.

I beni mobili, quali gli arredi e le attrezzature, nel caso di loro deterioramento, dovranno essere sostituiti con spese a carico del concessionario, con altrettanti arredi e attrezzature di pari qualità, che, alla fine del rapporto di gestione, rimarranno in proprietà dell'Amministrazione comunale, senza alcun obbligo di rimborso da parte della stessa.

Al momento della formalizzazione del contratto, il concessionario si impegna a sottoscrivere l'accettazione espressa della clausola relativa al divieto di distogliere dall'attuale utilizzo gli arredi e le attrezzature indicate nel relativo inventario. Al termine della concessione sarà redatto verbale di riconsegna con l'inventario di tutti i beni presenti.

Articolo 6 - Obblighi e oneri del concessionario

Sono a carico del concessionario tutte le spese di gestione del ristorante-pizzeria e sala convegni; in particolare quelle relative al pagamento di imposte e tasse, all'energia elettrica, acqua, TARI occorrenti per la funzionalità della struttura che il concessionario, a sue spese e carico, dovrà volturare a proprio nome entro 30 gg dalla firma del contratto.

Il concessionario dovrà mantenere l'immobile, le attrezzature, gli arredi e, in genere, tutti i beni mobili, in stato decoroso, curandone la pulizia giornaliera nel rispetto delle norme igienico-sanitarie. Il concessionario si obbliga altresì, nel corso della gestione, a mantenere tutti i locali concessi, gli impianti e i beni durevoli in perfetto stato di funzionamento, eseguendo tempestivamente e a regola d'arte la manutenzione richiesta dalla natura dei beni stessi.

Il concessionario non potrà apportare alcuna innovazione, addizione e miglioria al fabbricato senza il preventivo consenso scritto dell'amministrazione comunale. Ove autorizzati, ogni onere e spesa relativa a tali eventuali interventi è a carico del concessionario. Al termine della concessione ogni modifica, miglioria, innovazione e addizione resta acquisita al patrimonio dell'Ente concedente senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo, rimborso o altro ristoro, salvo il diritto di recupero ove ciò possa avvenire senza pregiudizio dell'immobile concesso.

Articolo 7 - Manutenzione - Conduzione degli impianti tecnologici

Il concessionario ha l'obbligo di provvedere alla gestione completa e continuativa della struttura. E' a carico del concessionario la conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria del fabbricato e degli impianti tecnologici, comprese le aree di pertinenza e le dotazioni di attrezzature e arredi, sollevando da ogni responsabilità e onere l'Amministrazione comunale, ed eseguendo tutte le opere che si rendessero necessarie a mantenere in efficienza la struttura. In caso di rottura o malfunzionamento delle attrezzature, degli arredi e impianti il concessionario dovrà provvedere a proprio carico alla loro riparazione/sostituzione, previo accordo con il Comune, salvo i casi urgenti

e improcrastinabili; gli stessi rimarranno di proprietà del Comune.

E' a carico del concessionario la conduzione e la manutenzione degli impianti tecnologici da effettuarsi mediante tecnici o organismi abilitati e nel rispetto della vigente normativa.

Nell'ambito della manutenzione degli impianti tecnologici, il concessionario dovrà assicurare l'esecuzione di tutte le verifiche periodiche previste per legge (impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, antincendio, ecc.).

Il concessionario, inoltre, dovrà dare immediata segnalazione scritta in caso di necessità di interventi di manutenzione straordinaria rientranti tra gli obblighi posti a suo carico e necessari al corretto, sicuro e puntuale funzionamento degli impianti. La segnalazione dovrà riportare nel dettaglio la descrizione dell'intervento da eseguire, supportata da una verifica dei tecnici delle ditte specializzate allo scopo incaricate dal concessionario per la conduzione e gli interventi manutentivi di propria competenza.

Eventuali chiusure straordinarie che si rendessero necessarie per l'esecuzione dei lavori di manutenzione e/o ristrutturazione saranno concordate tra le parti ed eseguite possibilmente nel periodo di minor afflusso della struttura, a meno che, a causa della urgenza e improcrastinabilità dei lavori, il Comune non disponga d'autorità, la chiusura in qualsiasi momento, per il tempo strettamente necessario per l'effettuazione dei medesimi.

Articolo 8 - Adempimenti in materia di sicurezza

Sono a carico del concessionario, quale datore di lavoro, tutti gli oneri, obblighi e adempimenti diretti ed indiretti riconducibili alle norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui al D.lgs. 81/2008 con esonero del Comune di Paulilatino da ogni e qualsiasi responsabilità.

E' a carico del concessionario l'acquisizione di ogni eventuale autorizzazione, nullaosta, certificazioni, ecc. in relazione all'attività da espletare. Il concessionario si obbliga altresì al rispetto della normativa di sicurezza, igienicosanitaria e ogni e qualsiasi norma in relazione alla conduzione dell'immobile e degli impianti.

Articolo 9 – Gestione

Il concessionario si assume l'obbligo e la responsabilità di gestire la struttura oggetto del bando di gara, nel rispetto della normativa vigente in materia. Sono a carico del concessionario in particolare:

- la promozione del ristorante-pizzeria oggetto del presente capitolato e la pubblicazione di tutto il materiale pubblicitario necessario a tal fine;
- la fornitura di indicazioni e suggerimenti sulle offerte turistiche in tema socioculturale, sugli spettacoli, su itinerari storico artistici, enogastronomici e sul miglior utilizzo del tempo libero nel territorio.

Articolo 11 – Apertura

Il ristorante-pizzeria, sala convegni dovrà rimanere aperta tutto l'anno e tutti i giorni della settimana garantendo un servizio di somministrazione dei pasti sia a pranzo che a cena, al fine di garantire un servizio essenziale per il completamento dell'offerta turistica dell'area Archeologica di Santa Cristina, che è meta di flussi turistici rilevanti;

Articolo 12 - Utilizzo da parte del Comune

L'amministrazione si riserva di utilizzare la sala convegni che sarà messa a disposizione per 30 giorni l'anno, previa comunicazione al concessionario con congruo anticipo. La sala dovrà essere resa disponibile con le attrezzature e la presenza di un operatore messo a disposizione dal concessionario, che dia il necessario supporto tecnico necessario per far fronte ad un impiego della stessa per conferenze video proiezioni ecc. Per tale utilizzo nulla è dovuto dall'amministrazione al concessionario.

Articolo 13 – Personale

Il personale addetto al funzionamento della struttura dovrà essere in numero sufficiente e idoneo a mantenere regolare e continuo il servizio, come da proposta formulata in sede di gara.

Il concessionario dovrà osservare tutte le norme e i regolamenti della tutela, protezione, assicurazione, assistenza dei lavoratori nonché gli oneri previsti dalla legge ai fini previdenziali e fiscali. Si dà espressamente atto che nessun rapporto di lavoro, ad alcun titolo, si intende instaurato fra detto personale e il Comune.

Il concessionario è altresì obbligato a fornire al Comune gli elenchi nominativi del personale addetto e la loro qualifica.

Il concessionario deve altresì garantire che i propri dipendenti adempiano ai propri compiti con rispetto e cortesia impegnandosi a sostituire gli operatori che abbiano reiteratamente adottato un comportamento scorretto o inadeguato.

In caso di inottemperanza grave e reiterata agli obblighi precisati nel presente articolo è facoltà dell'Amministrazione di risolvere unilateralmente il rapporto contrattuale ai sensi del successivo articolo 20.

Articolo 14 - Materiale di consumo

Tutte le spese relative alle forniture di quanto necessario alla pulizia, gestione e conduzione dell'intero complesso sono a carico del concessionario.

Articolo 15 - Responsabilità civile e penale

Il concessionario è tenuto a sollevare il Comune da ogni responsabilità in merito ad eventuali incidenti di qualsiasi genere e natura che possano derivare alle persone e alle cose in seguito all'uso dei locali, delle attrezzature, degli arredi e degli impianti tecnologici concessi. L'Amministrazione comunale viene sollevata da ogni responsabilità per danni alle persone e alle cose che dovessero risultare da imperizia, disattenzione e negligenza del concessionario o di suoi collaboratori.

Rimane stabilito che il concessionario assumerà ogni più ampia responsabilità, sia civile che penale, nel caso di infortuni, sollevando da tali responsabilità l'Amministrazione comunale. Il concessionario ha la piena responsabilità sia civile che penale, sia nei confronti degli addetti che dei terzi.

Sono a carico del concessionario tutte le misure e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle strutture, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione delle attività oggetto di concessione. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti è a totale

carico del concessionario, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa. Il concessionario dovrà inoltre tenere indenne il Comune di Paulilatino da ogni e qualsiasi responsabilità per danni cagionati a terzi nell'espletamento dei servizi. Sarà altresì responsabile nei confronti del Comune di Paulilatino per danni causati alle strutture e impianti in dotazione.

Il Concessionario si impegna a tenere indenne il Comune da responsabilità per danni a persone o cose che dovessero derivare da atti o fatti, anche omissivi, giuridicamente rilevanti, attuati dallo stesso o dai propri soci, da incaricati e/o da frequentatori dell'impianto durante la gestione del medesimo e/o lo svolgimento di qualsiasi attività svolta presso la struttura, nonché per i danni che dovessero essere arrecati alla struttura data in concessione.

Articolo 16 – Assicurazioni

Il Concessionario, prima di dare corso all'esecuzione del contratto, dovrà dare dimostrazione di essere provvisto di una polizza assicurativa, totalmente esente da franchigia e di durata corrispondente a quella della concessione, per la responsabilità civile per danni e per i rischi che possano derivare dall'esecuzione dello stesso, con i seguenti massimali:

- a) **responsabilità civile terzi – RCT-** per un massimale di almeno € 1.000.000,00;
- b) **responsabilità civile obbligatoria prestatori di lavoro – RCO** - per l'attività in oggetto, per un massimale di almeno € 500.000,00;
- c) **rischio locativo** per un massimale di almeno € 500.000,00, con primaria compagnia di assicurazioni, che sarà acquisita a corredo del contratto di servizio che sarà stipulato a seguito dell'aggiudicazione definitiva.

Le polizze dovranno contenere espressa rinuncia da parte della compagnia assicuratrice ad ogni rivalsa nei confronti dell'amministrazione comunale per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dall'attività di gestione della concessione.

L'aggiudicatario si impegna ad inviare copia delle suddette polizze cinque giorni prima della data fissata per la stipula del contratto. I servizi in affidamento non possono essere avviati prima della consegna e della verifica della correttezza, a cura degli uffici comunali competenti, delle polizze assicurative sopraccitate. La copertura assicurativa sopra detta deve essere mantenuta per tutta la durata dell'affidamento.

Eventuali variazioni delle polizze devono essere preventivamente autorizzate dal Comune di Paulilatino.

Articolo 17 – Cauzioni

Ai fini della partecipazione alla gara è richiesta cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo a base d'asta della concessione e pertanto pari a € 2.400,00 da prodursi con le modalità e termini di cui all'art. 93 del decreto legislativo 50/2016.

A garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte, il concessionario dovrà produrre, prima della stipula del contratto, cauzione definitiva, di cui all'art. 103 del decreto legislativo 50/2016 nella misura del 10% dell'importo di aggiudicazione, contenente le seguenti clausole:

- rinuncia al beneficio della preventiva escussione del contraente ai sensi art. 1944 c.c.;
- sua operatività entro 15 gg. a semplice richiesta dell'ente concedente;

- durata fino alla data di scadenza della concessione ovvero sino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità se successivo;
- impossibilità di opporre all'Ente concedente il mancato pagamento del premio da parte del concessionario;
- rinuncia del garante all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 C.C.

La cauzione definitiva è mantenuta nell'ammontare stabilito per tutta la durata del contratto. Essa, pertanto, andrà reintegrata a mano a mano che su di essa il Comune opererà prelevamenti per fatti connessi con l'esecuzione del contratto. Ove ciò non avvenga entro il termine di quindici giorni dalla lettera di comunicazione inviata al riguardo dal Comune, quest'ultimo avrà la facoltà di risolvere il contratto, con le conseguenze previste per i casi di risoluzione dal presente capitolato.

La cauzione definitiva sarà svincolata e restituita al contraente soltanto dopo la conclusione del rapporto, dopo che sia stato accertato il regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali. L'autorizzazione allo svincolo sarà rilasciata dietro presentazione di richiesta scritta al Comune di Paulilatino.

In caso di risoluzione del contratto per inadempimento del concessionario, la cauzione verrà incamerata dal Comune a titolo di risarcimento, salva la facoltà del Comune di richiedere il risarcimento dei maggiori danni.

La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 93 del D.Lgs 50/2016 da parte del Comune che aggiudica la gara al concorrente che segue nella graduatoria.

Articolo 18 - Controlli e vigilanza in corso di esecuzione

Al Comune è riservata la facoltà di controllo sull'attività svolta dal concessionario rispetto alla gestione del ristorante-pizzeria e dell'annessa sala convegni, in qualsiasi momento, senza necessità di preavviso, anche mediante ispezione e/o in sede di resoconto annuale, verificando l'osservanza da parte dell'aggiudicatario di tutti gli obblighi indicati nel presente capitolato e di quelli contenuti nel contratto.

A tal fine il Comune potrà prendere visione dei documenti ritenuti utili, nonché ispezionare la struttura con lo scopo di verificare lo stato di manutenzione dell'immobile, dei mobili e delle attrezzature concessi, il rispetto degli obblighi contrattuali e la qualità dei servizi offerti, in particolare in caso di lamentele o denunce da parte dei clienti.

Qualora vengano riscontrate inadempienze da parte del concessionario in merito agli obblighi previsti dal presente capitolato speciale, in particolare in ordine alla manutenzione ordinaria e straordinaria, al buon funzionamento, alla cura degli arredi e in genere dei beni mobili, le stesse verranno contestate a mezzo di diffida al concessionario, che dovrà adeguarsi nei termini fissati dal Comune, pena l'adozione dei provvedimenti previsti nei successivi articoli del presente capitolato speciale.

Articolo 19 – Penali

Il Comune, a tutela della qualità del servizio e della sua scrupolosa conformità alle norme di legge e contrattuali, si riserva di applicare sanzioni pecuniarie in ogni caso di verificata violazione di tali norme, secondo il principio della progressione.

La sanzione sarà applicata dopo formale contestazione ed esame delle eventuali controdeduzioni del Concessionario, le quali devono pervenire entro 15 giorni dalla data della contestazione.

Le non conformità elevate hanno valore di contestazione formale, prevedendo la possibilità, da parte del Concessionario, di far constare immediatamente le proprie osservazioni, di valore

equivalente alle controdeduzioni, ferma restando, in ogni caso, la possibilità di contro dedurre secondo la procedura ordinaria.

Qualora la violazione riscontrata risulti di lieve entità e non abbia provocato alcuna conseguenza, potrà essere comminato un semplice richiamo.

Si riporta di seguito una casistica di inadempienze che potranno comportare l'applicazione di una sanzione, secondo i parametri più sotto precisati:

- mancata ricostituzione del deposito cauzionale da parte del concessionario entro il periodo stabilito - Euro 100,00 per ciascun rilievo;
- reiterato comportamento scorretto o sconveniente nei confronti dell'utenza - da euro 50,00 ad euro 300,00 per ciascun episodio rilevato, secondo la gravità dello stesso;
- mancata manutenzione ordinaria - Euro 50,00 per ciascuna mancanza;
- pulizia dei locali e delle aree scoperte date in concessionario non eseguita o eseguita in modo insoddisfacente - Euro 50,00 per ciascun rilievo;
- mancata corresponsione all'Ente nei termini previsti dal contratto del canone di locazione mensile – euro 25,00 per ogni giorno di ritardo.

Le inadempienze sopra descritte non precludono al Comune il diritto di sanzionare eventuali casi non espressamente citati ma comunque rilevanti rispetto alla corretta erogazione del servizio.

Potranno essere applicati in tali casi sanzioni da un minimo di euro 50,00 ad un massimo di euro 500,00 rapportate alla gravità dell'inadempienza. Nei casi di elevata gravità, le contro deduzioni dovranno pervenire entro 24 ore dal ricevimento della contestazione. L'Ente verificherà l'avvenuta eliminazione delle difformità riscontrate e, qualora l'appaltatore appositamente diffidato non ottemperi agli obblighi assunti, ha la facoltà di risolvere il contratto e di ordinare l'esecuzione in danno di quanto necessario per il regolare andamento dei servizi.

In caso di applicazione di sanzioni, Il mancato pagamento nei termini indicati comporterà il prelevamento di tali somme dalla cauzione definitiva, che dovrà essere reintegrata è mantenuta nell'ammontare stabilito per tutta la durata del contratto a pena di decadenza della concessione e l'acquisizione dell'intero ammontare della cauzione.

Qualora l'appaltatore dovesse abbandonare l'esecuzione dell'appalto o disdettare il contratto prima della scadenza convenuta senza giustificato motivo e giusta causa, l'Ente tratterà la cauzione definitiva a titolo di penale.

E' fatta salva altresì la facoltà del concessionario di recedere ai sensi del Codice Civile, dando un preavviso di dodici mesi a mezzo raccomandata. Detta facoltà non è riconosciuta nei primi 2 anni della concessione. In caso di recesso che non rispetti le suddette modalità il concessionario sarà tenuto a corrispondere una penale pari a € 5.000,00 da intendersi indicizzate, per ciascun anno mancante alla scadenza naturale della concessione, entro trenta giorni dalla richiesta dell'Amministrazione. Sarà in ogni caso fatta salva per il Comune ogni azione di rivalsa per la rifusione dei danni derivanti dal recesso rivalendosi sulla cauzione prestata sino alla concorrenza del danno.

Articolo 20 - Decadenza dalla concessione e risoluzione del contratto

E' facoltà dell'Amministrazione dichiarare la decadenza della Concessione e la conseguente risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1956 c.c. mediante semplice Raccomandata AR o invio a mezzo PEC nei seguenti casi:

- a) frode, grave negligenza e grave inadempimento agli obblighi contrattuali;
- b) comprovate e serie disfunzioni nei servizi tali da pregiudicare l'esercizio delle attività sia in ordine a situazioni di carattere igienico-sanitario sia sotto il profilo della gestione;
- c) impiego di personale in numero o con qualifiche non sufficienti a garantire il livello di efficienza dei servizi;
- d) gravi danni ad utenti dovuti a comportamenti negligenti, dolosi o colposi, da parte del personale del Concessionario;
- e) gravi danni alle strutture e attrezzature di proprietà del Comune, dovuti a comportamento colposo o doloso del Concessionario;
- f) per gravi inadempienze in materia di sicurezza dei clienti e dei lavoratori nonché nel caso di situazioni contrarie all'ordine e alla morale pubblica;
- g) per l'uso improprio della struttura in relazione al vincolo di destinazione;
- h) protrarsi del mancato pagamento di fornitori e operatori, tale da pregiudicare il venir meno della serietà e onorabilità necessarie al ruolo di Concessionario pubblico;
- i) interruzione dei servizi e/o chiusura totale o parziale della struttura senza giustificato motivo;
- j) applicazione di penali globali pari all'importo annuo del canone offerto;
- k) mancato versamento delle rate di canone e delle relative penali, con oltre tre mesi di ritardo;
- l) perdita dei requisiti per la gestione del servizio quali il fallimento, l'irrogazione di misure sanzionatorie e cautelari che inibiscono la capacità a contrattare con la P.A.;
- m) grave inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione di infortuni, sulla sicurezza sul lavoro, sui pubblici esercizi e in materia di lavoro dipendente;
- n) cessione anche parziale del contratto salvo i casi previsti al successivo art. 21;

In tali casi l'Amministrazione Comunale potrà avviare il procedimento di decadenza previa contestazione scritta al concessionario, il quale potrà formulare le proprie osservazioni nel termine di 15 gg. dal ricevimento.

Trascorso tale termine e valutate le osservazioni formulate dal concessionario, l'Amministrazione potrà assumere i conseguenti provvedimenti.

E' fatto sempre salvo il risarcimento dei danni subiti dal Comune per effetto della pronuncia di decadenza.

Articolo 21 - Revoca della concessione

La concessione può essere sempre revocata da parte del Comune di Paulilatino per sopravvenute ragioni di pubblico interesse con preavviso di almeno tre mesi. In tal caso al concessionario non spetta alcun risarcimento.

Articolo 22 - Divieto di Subconcessione

E' vietata la subconcessione anche parziale del servizio attinente la gestione propria del ristorante-pizzeria e della sala convegni, pena la decadenza dalla concessione con conseguente risarcimento dei danni al Comune di Paulilatino.

Non sono considerate cessioni ai fini della presente concessione le modifiche di sola denominazione sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede. Nel caso di trasformazioni di impresa, fusioni e scissioni societarie, il subentro nel contratto deve essere preventivamente autorizzato dall'Amministrazione comunale.

Articolo 22 - Spese contrattuali

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto sono a carico del concessionario.

Articolo 23 - Foro competente

Per qualsiasi controversia potesse insorgere per l'esecuzione della concessione, il foro competente e quello di Oristano. E' esclusa la competenza arbitrale.

Articolo 24 - Elezione del Domicilio

Per tutti gli effetti giudiziali ed extragiudiziali della convenzione Il concessionario dovrà eleggere domicilio in Paulilatino, presso la struttura affidata.

Articolo 25 - Pubblicazione del bando, termini e modalità

In ordine alle modalità di pubblicazione e termini si dispone quanto segue:

- il bando di gara e l'avviso sui risultati della procedura verranno pubblicati all'Albo Pretorio del Comune di Paulilatino, sul sito Internet del Comune e sul sito Internet della Regione Sardegna.

Articolo 26 - D.Lgs. 196/2003: informativa sul trattamento dei dati

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 s'informano i concorrenti alla presente gara che:

- i dati forniti dai partecipanti alla gara verranno utilizzati esclusivamente con riferimento alla presente gara;

- il trattamento sarà effettuato su supporto cartaceo e/o informatico;
- il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura di gara;
- titolare del trattamento è il Sindaco del Comune di Paulilatino;
- in ogni momento il concorrente potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 196/2003.

Articolo 27 - Responsabile del procedimento

Ai sensi della L. 241/90 il responsabile del procedimento è il Dott. Giovanni Careddu.